



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Prot. n. 200709519

15100 - 14865

Roma, 28 settembre 2007

CIRCOLARE TELEGRAFICA 52

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA **LORO SEDI**
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **39100 BOLZANO**
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **38100 TRENTO**
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica n. 15 **11100 AOSTA**
- e, per conoscenza:**
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA **90100 PALERMO**
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA **09100 CAGLIARI**
- ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE **S E D E**
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Via Cesare Balbo n. 16 **00184 R O M A**
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Via dei Prefetti n. 46 **00186 R O M A**
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE Via dei Mille n. 35 E/F **40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)**
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 **56021 CASCINA (PI)**



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

OGGETTO: Iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani. Attuazione della legge n. 68/2007 sui permessi brevi.

Di seguito alla circolare n. 32, del 13 giugno 2007, si pregano le SS.LL. di informare i comuni della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2007, n. 181, del Decreto del Ministro dell'Interno 26 luglio 2007, recante "Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68".

Alla luce di quanto previsto dall'indicato Decreto Ministeriale, ai fini dell'iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen, e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, è sufficiente – ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno - l'esibizione del timbro "Schengen" apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera.

Coloro che provengono da Paesi che applicano l'accordo di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso, ovvero per il minor periodo previsto nel visto.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

ML

IL DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)